

Finanziamento – estinzione anticipata – costo totale del credito - retrocessione di tutte le sue componenti – criterio applicabile (d.lgs. n. 385/1993, art. 125 *sexies*).

Se un contratto di finanziamento viene estinto anticipatamente, il cliente ha diritto alla restituzione anche dei costi c.d. “up front” sulla scorta dei criteri stabiliti dal Collegio di coordinamento. (MDC)

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20/6/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11/5/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della complessiva somma di € 1.751,00, a titolo di “*commissioni di provvigione*”.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità dei rimborsi riconosciuti in conteggio estintivo, in conformità a quanto indicato nel modulo S.E.C.C.I., allegato al contratto e parte integrante dello stesso, che individua altresì i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del modulo S.E.C.C.I., remunerative di prestazioni che si concludono con la stipula del contratto;
- la non rimborsabilità delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del modulo S.E.C.C.I.), in quanto remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto, già corrisposte dalla resistente (sul punto, quest'ultima si riserva di produrre copia della fattura emessa nonché evidenza del pagamento eseguito);

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le provvigioni previste in contratto per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), abbiano natura *up front*, essendo intervenuto nell'operazione un agente in attività finanziaria, la cui attività è per legge delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento (art. 128 *quater* TUB). Tale voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, deve essere rimborsata al ricorrente facendo applicazione del criterio proporzionale lineare previsto in contratto per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,30%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,66%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Provv. intermediario	€ 2.918,40	€ 1.751,04	€ 1.128,11	○	○	€ 1.751,04
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.751,04
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.751,00 (...omissis...)